

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZIS, SCAGLIUSI, LIUZZI, AMITRANO, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SERRITELLA, SPESSOTTO, TERMINI

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Presentata il 24 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si iscrive nell'ambito di una più generale e auspicata riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma intende focalizzare l'attenzione e l'urgenza del legislatore nazionale sul tema, sempre più drammatico, della sicurezza dei bambini negli autoveicoli e in particolare sulla specifica esigenza di introdurre strumenti per la loro tutela, perché troppo spesso essi vengono dimenticati nei veicoli chiusi e consegnati a un tragico destino.

La cronaca degli ultimi anni, invero, è costellata di tragedie che potevano essere evitate: genitori sopraffatti dalle incom-

benze quotidiane, magari derivanti da complesse situazioni personali o da ritmi insostenibili di lavoro e di vita, tali da portarli a dimenticare, drammaticamente, di aver lasciato il proprio figlio nell'automobile chiusa, parcheggiata al sole. Le conseguenze di tali episodi sono spesso drammatiche.

Si pensi che negli Stati Uniti (secondo i dati risalenti a giugno 2017) sono stati 711 i bambini morti nell'automobile di famiglia a causa di ipertermia, arresto cardiaco o asfissia dovuti al sole (un'inaccettabile media di 37 l'anno, 1 ogni 10 giorni, dal 1998 a oggi). Episodi simili sono stati registrati anche in Brasile (45 casi e 24 decessi ac-

certati dal 2006 al 2016) e in Israele, dove l'organizzazione *Safe kids* ha segnalato 381 episodi di bambini lasciati soli nell'automobile, nel 60 per cento da un parente, mentre nel restante 40 per cento i piccoli si erano chiusi dentro per gioco e sono rimasti intrappolati.

In Europa il quadro non è dissimile: in Francia, la Commissione per la sicurezza dei consumatori ha riportato 24 casi tra il 2007 e il 2009, altri due casi sono stati segnalati in Belgio nel biennio 2007-2008 e altri episodi sono stati registrati in Spagna.

In Italia i casi sono tristemente noti: da quelli del 1998 a Catania, del 2008 a Merate (Lecco), del 2011 a Teramo, a Perugia, e a Roma, del 2013 a Piacenza, a Napoli e a Roma, del 2015 a Vicenza, del 2016 a Livorno a quello dell'anno corrente a Pisa.

Nel 2012 in Italia sono stati 11.000 i minori fino a 14 anni di età rimasti coinvolti in incidenti stradali e il 30 per cento dei minori non viaggia in modo sicuro, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile club d'Italia. Con particolare riferimento ai casi che ci interessano, numerosi sono stati negli ultimi anni i bambini morti per ipertermia perché lasciati in automobile dagli adulti ai quali erano affidati.

La presente proposta di legge è volta a scongiurare proprio queste tragedie perché esistono nuove tecnologie, peraltro non particolarmente onerose, in grado di fornire ausilio, offrendo strumenti di rilevazione automatica che, prontamente resi obbligatori dal codice della strada, potrebbero contribuire a evitare eventi dolorosi che segnano irrimediabilmente la vita delle persone e delle famiglie. Questo perché si combinano, da un lato, la perdita di una giovane vita umana per effetto di una distrazione apparentemente inaccettabile e, dall'altro, la sofferenza di una famiglia che, alla scomparsa di un figlio, somma il rimorso inesauribile per essere causa, seppure inconsapevole, della disgrazia.

Eppure un sistema per scongiurare una trascuratezza che può risultare fatale esiste: si pensi, ad esempio, al brevetto italiano, premiato dal Centro nazionale delle ricerche e messo a punto da un gruppo di

studenti di un istituto tecnico di Bibbiena, che segnala appunto la presenza del bambino nel seggiolino quando si spegne il motore e si chiude la portiera dell'automobile. Ma non mancano altre idee: un sistema di allarme sonoro adatto a tutti i seggiolini che si installa sotto il dispositivo di ritenuta, oppure un sistema dotato di due sensori, uno da collegare al seggiolino collocato nell'automobile e l'altro al sedile del guidatore, di modo che, se il guidatore si allontana, si attiva un segnale acustico e luminoso che ricorda la presenza del bambino nella vettura. Oppure ancora esiste il *child reminder alert*, che funziona tramite un'app per *smartphone*.

Tale pluralità e varietà di offerta induce a rimettere a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la previsione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi di allarme.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, reca modifiche all'articolo 172 del codice della strada, disponendo che i sistemi di ritenuta per bambini siano obbligatoriamente equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono.

Il comma 2, come anticipato, pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi di allarme anti-abbandono.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi in modo adeguato sull'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme anti-abbandono, favorendone la diffusione, la comprensione, la condivisione culturale e il conseguente rispetto.

L'articolo 3 reca disposizioni finali. In particolare, il comma 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli privi del nuovo dispositivo di allarme.

Il sistema, infatti, deve diventare una priorità anche per le case costruttrici di automobili: oggi, nelle automobili moderne, ci sono avvisi acustici che mettono in allarme il guidatore per diverse ragioni (cinture di sicurezza non allacciate, fari accesi, portiere aperte, freno a mano tirato, ser-

batoio in riserva eccetera), per cui si tratta di aggiungere un avviso acustico anche a tutela dei bambini collegato con il seggiolino per i bambini o con le cinture di sicurezza posteriori, in modo che, quando il motore viene spento oppure il guidatore apre la portiera o sta per scendere dall'automobile (basta un sensore di peso), ma la cintura posteriore è ancora allacciata, scatti immediatamente l'allarme. Si potrebbe così avvisare il soggetto distratto della presenza di un bambino nei sedili posteriori ed evitare tragedie.

La presente proposta di legge, rifugiando da qualsiasi valutazione di merito e di responsabilità sulle conseguenze degli episodi di abbandono, ma focalizzando l'attenzione sulle attività di prevenzione, intende dunque intervenire in modo preven-

tivo sul fenomeno dell'abbandono involontario di neonati e di bambini nei sistemi di ritenuta, tra cui il seggiolino, installati sui sedili posteriori dell'automobile, attraverso una modifica all'articolo 172 del codice della strada, rendendo obbligatoria l'adozione di un sistema di allarme che segnali la presenza di un bambino nel seggiolino a bordo del veicolo.

Si tratta di una semplice misura di civiltà, con costi assai bassi rispetto alla drammaticità degli eventi che è in grado di prevenire, su cui il Parlamento discute dal 2013 a seguito della presentazione di numerosi progetti di legge che hanno registrato anche una convergenza di opinioni e sulla quale, pertanto, non è più accettabile alcun temporeggiamento né rinvio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali sistemi di ritenuta devono inoltre essere equipaggiati con un dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono di bambini rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

ART. 2.

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo di installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini, stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso il proprio sito *internet* istituzionale.


ART. 3.

(Disposizione finale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono essere immessi in circolazione autoveicoli privi del dispositivo di allarme previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0023150